



“Regolamento per la verifica periodica di strumenti metrici”

(in attuazione dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 marzo 2000 n. 182, recante modificazioni ed integrazioni al testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con regio decreto del 23 agosto 1890, n. 7088)

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Oggetto
- Art. 3 Periodicità delle verificazioni
- Art. 4 Verificazioni eseguite dal servizio metrico
- Art. 5 Verificazioni eseguite dai laboratori abilitati
- Art. 6 Verificazioni eseguite dai fabbricanti metrici
- Art. 7 Elenco degli utenti metrici
- Art. 8 Tempi di esecuzione delle verificazioni
- Art. 9 Vigilanza e sanzioni

Allegati:

- I) richiesta di verifica presso la sede del servizio metrico di strumenti metrici
- II) richiesta di verifica a domicilio di strumenti metrici
- III) ordine di presentazione
- IV) ordine di aggiustamento
- V) attestazione di verifica periodica di strumenti metrici
- VI) verbale di mancata verifica periodica
- VII) comunicazione da parte del fabbricante metrico delle verificazioni periodiche programmate
- VIII) comunicazione da parte del fabbricante metrico delle verificazioni periodiche effettuate
- IX) comunicazione da parte dell'utente metrico dei dati degli strumenti metrici acquisiti o cessati

Art. 1 - Definizioni -

Agli effetti del presente regolamento si intende per:

1. "*decreto*": il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 182, recante modificazioni ed integrazioni alla disciplina della verifica periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di Camere di commercio.
2. "*strumenti metrici*":
 - a) gli strumenti di cui all'articolo 1 del predetto *decreto*, la cui utilizzazione riguarda la determinazione della quantità e/o del prezzo nelle transazioni commerciali, ivi comprese quelle destinate al consumatore finale;
 - b) gli strumenti di cui all'articolo 2, del regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare approvato con il regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, con esclusione dei misuratori di gas, acqua ed elettrici.
3. "*strumenti metrici particolari*": tutti gli *strumenti metrici* ad eccezione di
 - a) masse campioni fino a 20 kg;
 - b) misure di capacità fino a 100 l;
 - c) strumenti per pesare a funzionamento non automatico semplici con portata massima fino a 30 kg;
 - d) sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua di portata minore od uguale a 20 l/min.
4. "*verifica periodica*": la procedura finalizzata alla tutela della fede pubblica, che consiste nell'accertare il mantenimento nel tempo dell'affidabilità metrologica degli *strumenti metrici*, nonché l'integrità dei sigilli di protezione previsti dalle norme vigenti.
5. "*utente metrico*": il soggetto che detiene o mette in servizio *strumenti metrici* per l'utilizzo di cui all'articolo 1, del *decreto*.
6. "*servizio metrico*": l'ufficio per la tutela dell'ambiente, sicurezza dei prodotti e servizio metrico della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bolzano.

Art. 2 - Oggetto -

1. Il presente regolamento disciplina, in applicazione del *decreto*, le modalità di effettuazione della *verifica periodica* obbligatoria per tutti gli *strumenti metrici*.

Art. 3 - Periodicità delle verificazioni -

1. L'*utente metrico* è tenuto a sottoporre gli *strumenti metrici* alla *verifica periodica* entro 60 giorni dall'inizio della loro prima utilizzazione, ed in seguito, secondo la periodicità stabilita dall'allegato I al *decreto*, che decorre dal mese ed anno dell'ultima verifica effettuata.

Art. 4 - Verificazioni eseguite dal servizio metrico -

1. La *verificazione periodica* è effettuata presso la sede del *servizio metrico* esclusivamente per gli strumenti di cui ai punti a) e b) dell'art. 1, comma 3 del presente Regolamento.
2. Ai fini del comma 1, l'*utente metrico* deve far pervenire preventivamente al *servizio metrico* la richiesta di verificazione di *strumenti metrici* di cui all'allegato I al presente regolamento. Gli *strumenti metrici* indicati al comma 1 devono essere trasportati dall'*utente metrico*, a proprie spese, presso la sede del *servizio metrico* per l'esecuzione della *verificazione periodica*.
3. Gli *strumenti metrici* di cui al punto c), dell'art. 1, comma 3, del presente Regolamento possono essere sottoposti alla *verificazione periodica* presso la sede del *servizio metrico* o presso il luogo di utilizzazione degli stessi sito nel territorio di competenza del *servizio metrico*.
4. La *verificazione periodica* degli *strumenti metrici* di cui al comma 2, dell'art. 1, esclusi gli *strumenti metrici* di cui al punto a) e b) del comma 3, dello stesso art. 1 del presente Regolamento, è effettuata presso il luogo di utilizzazione degli stessi sito nel territorio di competenza del *servizio metrico*.
5. Per le verificazioni effettuate nel luogo di utilizzazione degli *strumenti metrici*, l'utente deve far pervenire preventivamente al *servizio metrico* la richiesta di verificazione a domicilio di *strumenti metrici* di cui all'allegato II al presente regolamento.
6. La *verificazione periodica* può essere richiesta dall'*utente metrico* anche al di fuori del territorio di competenza del *servizio metrico*. In tal caso verrà rilasciato all'*utente metrico* l'ordine di presentazione di cui all'allegato III al presente regolamento. Detto ordine di presentazione è registrato utilizzando il sistema informatico "Eureka". L'ufficio metrico procedente alla *verificazione periodica* provvede a registrare gli *strumenti metrici* verificati mediante il citato sistema informatico; nel caso in cui l'ufficio metrico procedente non fosse collegato a detto sistema, invia l'ordine di presentazione controfirmato al *servizio metrico*, al fine di poter aggiornare la posizione dell'*utente metrico* in ordine alla scadenza delle verificazioni periodiche successive. Analoga procedura è eseguita dal *servizio metrico*, nel caso in cui l'*utente metrico* abbia sede in territori di competenza di altri uffici metrici italiani.
7. Tutti gli *strumenti metrici* devono essere presentati alla verificazione puliti. I pesi devono essere imballati in un cartone rigido e stabile oppure depositati in una cassa di legno o di altro materiale rigido. I marchi di verificazione prima, verificazione CE e la targhetta metrologica devono essere leggibili.
8. L'esito positivo della *verificazione periodica* è attestato dall'ispettore del *servizio metrico*, responsabile dell'operazione, mediante l'applicazione di un contrassegno su ogni strumento, utilizzando un'etichetta autoadesiva distruttibile con la rimozione, secondo il tipo previsto dalla vigente normativa. Gli ispettori metrici non possono applicare l'etichetta sugli *strumenti metrici* che, confrontati con i campioni legali, non rientrano nelle tolleranze stabilite dalle norme in vigore.
9. Nel caso di *strumenti metrici* difettosi, l'ispettore metrico, responsabile dell'operazione, compila, a norma dell'art. 6 del *decreto*, l'ordine di aggiustamento di cui all'allegato IV del presente regolamento. Sugli *strumenti metrici* difettosi è applicata un'etichetta informativa, facilmente rimovibile e di colore rosso, recante la scritta "strumento metrico difettoso – vietato l'uso in rapporto con terzi – Art. 692 C.P. – Servizio metrico di Bolzano".
10. A verificazione avvenuta è rilasciata l'attestazione di *verificazione periodica* di *strumenti metrici* di cui all'allegato V del presente regolamento.
11. L'*utente metrico* deve mettere a disposizione le risorse umane idonee per la *verificazione periodica* e la vigilanza degli *strumenti metrici*.
12. Ai fini della *verificazione periodica* e della vigilanza di *strumenti metrici particolari*, l'*utente metrico* deve mettere a disposizione le risorse umane e strumentali idonee. L'utente stesso è esonerato dal detto obbligo nel caso in cui sia ad esso tenuto il fabbricante metrico ai sensi delle norme vigenti.

13. L'*utente metrico* deve consentire, per motivi di sicurezza, la delimitazione dell'area, nella quale si svolgono le operazioni di *verificazione periodica* e deve garantire il rispetto delle norme di sicurezza nei locali e presso gli impianti e/o gli *strumenti metrici* ove si svolgono le dette operazioni.
14. Nel caso in cui l'*utente metrico* non ottemperi agli obblighi previsti ai sensi dei commi 7, 11, 12 e 13, l'ispettore metrico, responsabile della *verificazione*, redige il verbale di mancata *verificazione* di cui all'allegato VI al presente regolamento. Successivamente l'*utente metrico* deve richiedere la *verificazione periodica* degli strumenti non verificati.

Art. 5

- Verificazioni eseguite da laboratori abilitati -

1. La *verificazione periodica* può essere eseguita anche da laboratori riconosciuti idonei dalle Camere di commercio, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 10 dicembre 2001.
2. Per gli adempimenti di cui all'art. 8 e 10, del *decreto* il laboratorio abilitato che opera nella provincia di Bolzano deve comunicare al *servizio metrico* i dati relativi alle operazioni di *verificazione* programmate ed effettuate secondo le modalità, i termini e per gli strumenti indicati nel "Regolamento relativo al riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della *verificazione periodica* degli strumenti di misura".

Art. 6

- Verificazioni eseguite dai fabbricanti metrici -

1. La *verificazione periodica* degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico marcati CE dal fabbricante che opera secondo il sistema di garanzia della qualità della produzione, può essere eseguita per la prima volta nello stabilimento o presso il luogo di utilizzo da parte del fabbricante stesso, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517.
2. La *verificazione periodica* degli *strumenti metrici* di tipo fisso per i quali il fabbricante ha ottenuto la concessione di conformità metrologica ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 236, e relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 28 marzo 2000, n. 179, può essere eseguita per la prima volta dal fabbricante stesso presso il luogo del suo utilizzo.
3. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 8 e 10 del *decreto*, il fabbricante metrico che si avvale delle previsioni di cui ai commi 1 e 2, deve comunicare al *servizio metrico*, almeno tre giorni lavorativi prima della relativa esecuzione, i dati delle verificazioni periodiche programmate nella provincia di Bolzano delle seguenti tipologie di strumenti, utilizzando il modulo di cui all'allegato VII del presente regolamento:
 - a. strumenti per pesare a funzionamento non automatico con portata massima superiore a 3.000 kg;
 - b. strumenti per pesare a funzionamento automatico;
 - c. sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua con portata superiore a 20 l/min.
4. Per gli adempimenti di cui all'articolo 8 e 10 del *decreto*, il fabbricante che si avvale delle previsioni di cui ai commi 1 e 2, deve comunicare al *servizio metrico* entro tre giorni lavorativi successivi alla data dell'avvenuta *verificazione prima periodica* i dati degli strumenti metrici verificati e l'esito delle stesse verifiche utilizzando il modulo di cui all'allegato VIII al presente regolamento.
5. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti devono essere effettuate secondo una delle seguenti modalità alternative:
 - a. trasmissione dei dati sulla *verificazione periodica* attraverso il sistema informatico on-line denominata "Eureka";

- b. posta elettronica con firma digitale (smart card)
- c. trasmissione via fax;
- d. posta prioritaria;
- e. consegna all'Ufficio per la tutela dell'ambiente, sicurezza dei prodotti e servizio metrico della Camera di commercio.

Art. 7

- Elenco degli utenti metrici -

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano forma, ai sensi degli articoli 8 e 9 del *decreto*, l'elenco informatizzato degli *utenti metrici*, in cui sono indicati, oltre alle generalità ed al luogo di esercizio di ogni utente, l'attività, gli estremi di identificazione degli *strumenti metrici* e la scadenza della relativa verifica.
2. L'elenco è formato sulla base dei dati informatici forniti mensilmente dal registro delle imprese, dai comuni e da altre amministrazioni pubbliche relativamente alle categorie di *utenti metrici* non soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, nonché sulla base dei dati di cui al comma 3 forniti dall'utente stesso. Sono altresì inseriti i nominativi degli *utenti metrici* accertati nel corso dell'attività ispettiva.
3. L'*utente metrico* è tenuto a comunicare al *servizio metrico*, utilizzando il modulo di cui all'allegato IX, i dati degli *strumenti metrici* acquisiti o cessati.
4. Le informazioni contenute nell'elenco sono tenute a disposizione della pubblica amministrazione e di altre autorità. Esso può essere consultato dagli *utenti metrici*.
5. Il *servizio metrico* provvede, periodicamente e/o su segnalazione, alla cancellazione dall'elenco in parola degli *utenti metrici* che abbiano cessato la propria attività.

Art. 8

- Tempi di esecuzione delle verificazioni -

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13, il *servizio metrico* conclude le operazioni di *verificazione periodica* entro 30 giorni, se effettuata presso la sede del *servizio metrico* o entro 180 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di verifica a domicilio.

Art. 9

- Vigilanza e sanzioni -

1. La vigilanza sulla corretta applicazione delle norme del *decreto*, viene esercitata dagli ispettori del *servizio metrico* presso gli *utenti metrici*, senza preavviso e ad intervalli casuali.
2. La competenza sanzionatoria in materia è della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bolzano nella persona del segretario generale pro tempore, al quale sono presentati eventuali opposizioni avverso i provvedimenti adottati dal *servizio metrico*, eventuali scritti difensivi o richieste di audizione.